

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
DELLE TOMBE DEI CIMITERI COMUNALI**

Art.1

Assunzione del servizio

Il Comune di Isola Capo Rizzuto assume, con diritto di privativa ai sensi del R.D. 15 Ottobre 1925 n°2578, il servizio di illuminazione votiva delle tombe nel cimitero civico.

Art.2

Gestione del servizio

Il servizio di illuminazione votiva sarà dato in concessione a ditta privata. La concessione è disciplinata da apposito capitolato speciale d'appalto.

Art.3

Carattere del servizio

L'impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale con le modalità indicate ai successivi articoli.

Art.4

Domanda di Utenza

Per ottenere l'utilizzazione del servizio dovrà presentare apposita domanda al concessionario del servizio.

Art.5

Versamento dei diritti di allacciamento

In caso di accoglimento della domanda il concessionario comunicherà all'interessato l'ammontare della tariffa di allacciamento, delle spese e diritti di concessione, di fornitura lampade nonché il canone di utenza annuale da versare. Ad avvenuto versamento delle somme di cui al comma precedente, verrà stipulato il relativo atto di concessione.

Art.6

Esecuzione di lavori di allacciamento

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dalla ditta appaltatrice del servizio, con personale e materiale propri.

Art.7

Riserva dei lavori di allacciamento

Nel caso che la richiesta di utenza venga fatta per settori o aree i cui viali di delimitazione non siano percorsi dalla rete di distribuzione. Il Concessionario è obbligato ad estendere la rete di distribuzione a tali settori.

Art.8

Attivazione dell'utenza

I lavori per l'attivazione dell'utenza vengono eseguiti dal personale addetto mediante prolungamento del cavo di distribuzione sino al porta lampade del sepolcro da illuminare. Ogni altra spesa per sostegni, lampadari, trapanazione di lastre di marmo, di muretti, ecc. per la sistemazione di lampade secondo il desiderio dei richiedenti sono eseguiti dal personale addetto a completo carico degli utenti.

Art.9

Durata delle utenze

La durata minima delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare. Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, il concessionario corrisponderà l'intero canone sarà ridotto del 50 % per l'anno di inizio dell'utenza.

Art.10

Pagamenti dei canoni

I canoni annuali debbono essere pagati anticipatamente entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno direttamente alla ditta appaltatrice. Dei versamenti verrà rilasciata apposita ricevuta, indicando chiaramente la causale del versamento e gli estremi dell'atto di concessione. In caso di mancato versamento del canone dovuto, il concessionario avrà diritto di sospendere senz'altra formalità la fornitura del servizio, dando avviso all'utente dell'avventura sua interruzione.

Art.11

Utenze occasionali

E' prevista la possibilità di richiedere l'installazione di lampade occasionali previo versamento anticipato di un canone fisso.

Art.12

Revoca della concessione

Quando l'utenza venisse interrotta per mancato pagamento del canone e ove l'utenza non ne richiedesse il ripristino versando il canone nel termine prescrittogli, la concessione sarà revocata definitivamente senza alcuna particolare formalità. La ditta appaltatrice non è tenuta in tal caso ad alcuni indennizzo.

Art.13

Proroga tacita dell'utenza

La durata dell'utenza s'intenderà rinnovata di anno in anno per tacito consenso se l'interessato non ne avrà dato disdetta all'altra entro il 30 novembre del precedente. La disdetta va data con lettera raccomandata, diretta al concessionario.

Art.14

Ricambio delle lampade

Il ricambio delle lampade viene assunto dal concessionario verso addebito della lampada al prezzo di tariffa.

Art.15

Sospensione temporanea del servizio

La ditta appaltatrice si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per casi di forza maggiore, guasti o indipendenza di lavori da eseguire. La ditta appaltatrice disporrà di adeguata sorveglianza perché le lampade non rimangono spente, ma in ogni caso, nessuna responsabilità nei casi di cui al comma precedente può derivare al concessionario per il fatto che le lampade rimangono spente.

Art.16

Divieto di manomissione degli impianti

E' severamente proibito sostituire lampade di potenza superiore a quella stabilita dal concessionario ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittarla corrente elettrica, di servirsi di speciali installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione. I contravventori saranno perseguiti a norma della legge penale.

Art.17

Tariffe

Le tariffe di allacciamento, le spese e diritti di concessione, il canone di abbonamento annuo, la fornitura o i ricambi di lampade, le tariffe per allacciamento e fornitura di lampade di occasionali saranno determinate con apposita delibera.

Art.18

Norma finale

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.